



*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*  
*Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo*

**PARERE N. 1/2017**

**DISPOSIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA NAZIONALITÀ ITALIANA  
DELLE OPERE CINEMATOGRAFICHE ED AUDIOVISIVE**

**IL CONSIGLIO SUPERIORE DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO**

**NELLA** riunione del Consiglio del 19 aprile 2017

**VISTA** la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante “Disciplina del cinema e dell’audiovisivo” ed, in particolare, l’articolo 11, che istituisce il Consiglio superiore del cinema e l’audiovisivo;

**VISTO** l’articolo 5, comma 2, della citata legge n. 220 del 2016, ai sensi del quale “*Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le disposizioni applicative del presente articolo, ivi compreso, ai fini della nazionalità italiana, il valore di ciascuno dei parametri indicati nel comma 1. Con tale decreto, da adottare sentito il Consiglio superiore del cinema e dell’audiovisivo di cui all’articolo 11 e acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono altresì stabilite la soglia minima di punteggio, nonché le procedure per conseguire il riconoscimento della nazionalità italiana dell’opera, tenendo conto delle specificità tecniche delle singole tipologie di opere, di finzione, di documentario o di animazione.*”;

**VISTO** il decreto ministeriale 2 gennaio 2017, registrato dalla Corte dei conti il 10 febbraio 2017 al n. 127, recante “Funzionamento del Consiglio superiore del cinema e dell’audiovisivo e regime di incompatibilità dei componenti”;

**VISTO** il decreto ministeriale 6 marzo 2017, in corso di registrazione presso la Corte dei conti, con cui sono stati nominati i componenti del Consiglio superiore del cinema e dell’audiovisivo;

**VISTO** il Regolamento interno del Consiglio superiore del cinema e dell’audiovisivo, approvato il 19 aprile 2017;

**VISTA** la richiesta di parere della Direzione generale del cinema pervenuta in data 3 aprile 2017 sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della citata legge n. 220 del 2016, recante “Disposizioni per il riconoscimento della nazionalità italiana delle opere cinematografiche ed audiovisive”;

**ESAMINATI** gli atti;

**CONSIDERATO** che l’apparato definitorio previsto dallo schema di decreto in esame per le nozioni di “opera cinematografica” e “opera audiovisiva” risente di una lunga sedimentazione legislativa e amministrativa, che ha costantemente distinto i due concetti sulla base dell’assunto



*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*  
*Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo*

della diversità dei canali distributivi. Tale distinzione non sembra però riflettere l'attuale situazione del mercato che tende verso piattaforme distributive sempre più integrate. In un'ottica futura, ai fini di una maggiore chiarezza interpretativa delle norme, potrebbe essere utile assicurare una maggiore coerenza tra quadro legislativo e situazione di mercato.

**CONSIDERATO** che, nella definizione delle soglie minime di punteggio per la valutazione dei diversi parametri indicati dall'articolo 5 della legge n. 220 del 2016, ai fini dell'attribuzione della nazionalità italiana, appare fondamentale assicurare la presenza delle categorie che sono espressione della parte autoriale e creativa nella produzione delle opere cinematografiche e audiovisive.

**CONSIDERATO** che lo schema di decreto in esame include anche le opere videoludiche tra le opere a cui può essere riconosciuta la nazionalità italiana, benché l'articolo 5 della legge n. 220 del 2016 non vi faccia espresso riferimento, nonostante la sua inclusione nella definizione di "opera audiovisiva" di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a), della medesima legge. Alla luce del peso crescente del segmento videoludico nell'industria audiovisiva nel suo complesso, appare quindi particolarmente meritoria l'inclusione delle opere videoludiche nella Tabella D allegata allo schema di decreto. Tuttavia nella citata Tabella D non sembrano adeguatamente riflessi tutti i comparti della filiera produttiva dei videogiochi.

**ESPRIME IL SEGUENTE PARERE**

1. Al fine di assicurare la presenza delle categorie che sono espressione della parte autoriale e creativa nella produzione delle opere cinematografiche e audiovisive, sembra opportuno prevedere un punteggio minimo che faccia riferimento alle prime quattro categorie di cui alla lettera a) della Tabella A e alle categorie di cui alla lettera a) della Tabella B. Tale punteggio minimo potrebbe essere espresso nella misura della metà della somma dei singoli punteggi riferiti alle suddette categorie. Analogamente, nella Tabella C, andrebbe previsto un punteggio minimo di 20 punti per le categorie di cui alla lettera a) e almeno 18 punti per le categorie di cui alla lettera b).
2. Al fine di riflettere adeguatamente i vari comparti della filiera produttiva dei videogiochi nell'attribuzione dei punteggi di cui alla Tabella D, si suggerisce di ampliare il novero dei soggetti, ed includere, oltre ai game designer e i programmatori e genericamente gli artisti, anche i produttori, i grafici, gli sceneggiatori e gli ideatori delle musiche e i realizzatori degli effetti sonori.

Il presente parere è trasmesso alla Direzione generale Cinema del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Roma, 19 aprile 2017

IL PRESIDENTE  
Stefano Rulli